

“CHI NON LAVORA NON MANGIA” L’IMPIEGO DEI DETENUTI NELLE MANIFATTURE CARCERARIE NELL’ITALIA FRA OTTO E NOVECENTO

ROBERTO GIULIANELLI*

SOMMARIO 1. Premessa - 2. Il lavoro dei detenuti dopo l’Unità - 3. Fra il codice Zanardelli e le riforme giolittiane - 4. Il trauma della Grande guerra e la fase postbellica.

1. Premessa

I detenuti non devono restare in ozio. È, questo, uno degli imperativi che il sistema carcerario italiano si dà all’indomani dell’unificazione. Le ragioni sono per lo più intuitive: i reclusi vanno tenuti impegnati in una qualche attività produttiva che, affiancandosi alle pratiche religiose e a quelle scolastiche interne al penitenziario, li distrae dal loro misero stato e assolve così una funzione disciplinare. C’è inoltre una finalità educativa: disbrigare compiti nelle manifatture penitenziarie significa, per il detenuto, apprendere quell’etica del lavoro che egli sarà poi chiamato ad applicare una volta tornato in libertà. Non basta. Far lavorare i reclusi garantisce all’amministrazione carceraria una parziale copertura delle spese di mantenimento della popolazione coatta, dunque ha un immediato rilievo economico.

In questa sede si tenterà di individuare i principali tornanti delle riflessioni e delle scelte politiche che orientarono l’impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie italiane fra il XIX e il XX secolo.

2. Il lavoro dei detenuti dopo l’Unità

Nell’Europa della prima parte dell’Ottocento, intorno ai siste-

* Università Politecnica delle Marche

mi penitenziari si anima un dibattito che in qualche caso riuscirà a incidere sulle scelte operate da governi e parlamenti. Il confronto chiama in causa due modelli mutuati dagli Stati Uniti: il modello del *solitary confinement* (o filadelfiano), che prevede l'isolamento continuo del detenuto; il modello del *silent system* (o auburniano), in base al quale i reclusi mangiano, pregano e lavorano insieme, ma non possono comunicare fra loro. A metà dell'Ottocento, si aggiungerà un terzo modello – irlandese o croftoniano –, che rielaborerà i due sistemi statunitensi, inserendoli in una inedita visione progressiva della pena secondo cui il detenuto va inizialmente sottoposto alla segregazione assoluta, poi avviato al lavoro in comune, trasferito in stabilimenti cosiddetti "intermedi" e anticipatamente liberato se meritevole; il transito da uno stadio a quello successivo seguirà tempi precisi e si verificherà solo qualora il soggetto abbia fornito prova certa di ravvedimento¹.

La discussione sui modelli carcerari si accende anche nell'Italia preunitaria. Il dibattito coinvolge in particolare la scuola "piemontese" di Carlo Ilarione Petitti di Roreto e quella "lombarda" di Carlo Cattaneo. Nel 1840², Petitti è il primo a interessarsi del problema in maniera organica, descrivendo la prigione come un girone infernale dove si annidano tutti i vizi della società. Già in uno scritto del 1837, egli aveva avanzato alcune ipotesi di riforma carceraria relativamente al Regno di Sardegna. Il più grave fra i problemi lamentati da Petitti riguarda la promiscuità: occorre anzitutto separare i reclusi dalle recluse, inoltre bisogna dividere gli adulti dai minori e i detenuti in attesa di giudizio dai già condannati. In tutti gli stabilimenti, anche quelli riservati alle pene più lievi, va applicato il sistema filadelfiano, affinché il regime carcerario sia sufficientemente duro e serva da freno per una criminalità allora in ascesa; i detenuti devono essere obbligati a lavorare e compito dell'amministrazione penitenziaria è assegnarli a mestieri che essi possano svolgere anche una volta usciti dal carcere. Peraltro, negli anni seguenti Petitti rivedrà significativamente le proprie posizioni: se continuerà infatti a indicare nel *solitary confinement* la soluzione migliore per le carceri giudiziarie – dove la brevità della permanenza dei reclusi impedisce di fatto l'avvio di officine nelle quali praticare attività manifatturiere in comune –, per i penitenziari suggerirà invece il sistema auburniano, ritenendolo di più agevole applicazione e di maggiore efficacia³.

¹ O. Vocca, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Napoli, Liguori, 2003, pp. 39-41.

² C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Pomba, 1840.

³ Id., *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime*

Diversamente da Pettiti, Cattaneo non opera alcuna distinzione fra le diverse tipologie di carcere. A suo parere, il detenuto va sempre isolato e sottoposto a un programma correttivo che sappia esaltarne anche, ma non prioritariamente, le qualità produttive. La punizione deve essere severa, in ossequio al principio della *less eligibility*, che rimarrà fondamento di tutte le successive riflessioni sul sistema penitenziario italiano. Rispettare la *less eligibility* significa offrire in carcere condizioni di vita anche peggiori di quelle cui il recluso (per lo più di bassa estrazione sociale e privo di mezzi) è abituato in libertà. La redenzione del detenuto passa per la sofferenza, che è meglio assicurata dall'isolamento assoluto e da un lavoro «concesso come indulgenza, come ristoro»⁴. Dopo quattro o cinque anni di *solitary confinement*, il recluso sarà pronto a fare ritorno alla vita libera «sano e valente», scrive Cattaneo⁵: la realtà è però ben diversa e dimostra che la segregazione continua produce sui detenuti effetti psicofisici devastanti. L'avversione dei lombardi per il *silent system* si lega anche a considerazioni di ordine sociale: nel sistema auburniano l'organizzazione del lavoro non potrebbe infatti prescindere, a loro giudizio, da una rigida disciplina collettiva, da ottenere attraverso l'incessante sorveglianza su condannati che, provenendo in larga misura dai ceti popolari, sarebbero «incapaci di interiorizzare consapevolmente un sistema di norme di comportamento»⁶.

In seno al dibattito sull'ottimo sistema penitenziario, l'organizzazione del lavoro dei detenuti occupa dunque uno spazio importante. Prima ancora che alle modalità attuative, le riflessioni si dirigono agli obiettivi delle manifatture carcerarie. I "filadelfiani" propendono per lavorazioni a bassissima intensità di capitale, che comportino spese contenute per l'amministrazione in termini tanto di sorveglianza, quanto di investimenti in tecnologia e materie prime. Per gli "auburniani", secondo i quali il lavoro in comune costituisce una tappa decisiva per la punizione/rieducazione del recluso, l'"abito della fatica" va fatto indossare solo ai detenuti dei penitenziari, le cui condanne sono abbastanza lunghe da dar modo di intraprendere un coerente percorso lavorativo; nel caso delle carceri giudiziarie, meglio affidarsi ai più spicci mezzi coercitivi. Nella

produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi, Milano, G. Pirola, 1842; Id., *Della condizione esordiente dalla riforma delle carceri. Discussione e fatti relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze, Galileiana, 1843.

⁴ C. Cattaneo, *Della riforma penale*, Milano, Sonzogno, 1906 [1841], p. 22.

⁵ *Ibid.*, p. 27.

⁶ A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 1988, p. 178.

prima parte dell'Ottocento, il confronto fra i sostenitori del *silent system* e quelli del *solitary confinement* non si gioca, in realtà, sulla predilezione per i mestieri artigianali piuttosto che per le officine organizzate industrialmente, né sulle esigenze di regolamentazione del mercato del lavoro⁷, bensì sulla capacità afflittivo/pedagogica dei due modelli, uno costruito intorno alla regola dell'isolamento assoluto, l'altro fondato sulla parziale convivenza dei reclusi.

Nell'Italia preunitaria, i sistemi filadelfiano e auburniano sono valutati non solo in ragione della rispettiva efficacia, ma anche in base all'impegno finanziario richiesto ai governi per la loro messa in opera, impegno da misurare alla luce delle gravi difficoltà in cui versano molte prigioni dell'epoca. Frequenti sono infatti i casi di sovraffollamento, in particolare nel Regno di Sardegna, dove il codice penale del 1839, riducendo il ricorso ai lavori forzati e ampliando le fattispecie dei reati punibili con la semplice detenzione, finisce per incrementare la pressione demografica sui penitenziari, al punto da costringere le autorità a trasferire molti condannati a pene di lunga durata nelle carceri giudiziarie, a loro volta presto congestionate. Numerosi stabilimenti lamentano, inoltre, pessime condizioni igieniche. Il modello auburniano ha il vantaggio di essere più economico: se richiede un maggior numero di guardie, necessita però di strutture meno complesse, non esige la presenza di molti assistenti morali o religiosi e le sue manifatture interne assicurano entrate discrete; soprattutto, appare in grado di adattarsi alle prerogative del patrimonio edilizio carcerario esistente, dunque la sua adozione comporta spese di avvio più contenute. Da parte sua, Cattaneo non disconosce il risparmio assicurato dal *silent system*, ma contesta la scelta di ricondurre la questione al solo calcolo finanziario. Egli preferisce un sistema – il *solitary confinement* – che, sebbene più dispendioso, gli sembra migliore garanzia «di perfezione e purezza repressiva»⁸.

All'indomani dell'Unità anche il sistema penitenziario, al pari di tutti gli ambiti giuridico-amministrativi del nascente Stato, sarà sottoposto alla "piemontesizzazione"⁹. All'epoca della Restaurazione, il Regno di Sardegna aveva riesumato la carta costituzionale del 1770; un editto promulgato nel marzo 1814 da Vittorio Emanuele I aveva inoltre reintrodotta misure detentive particolarmente

⁷ *Ibid.*, p. 195.

⁸ *Ibid.*, p. 182.

⁹ D. Melossi, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista*, in Id., M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI-XIX secolo]*, Bologna, Il Mulino, 1977, p. 97 e ss.

aspre, cui nel 1817 era seguito un nuovo regolamento carcerario. Il codice penale albertino del 1839 aveva poi mitigato le condanne e si era espresso in favore del sistema auburniano, già da tempo applicato in alcune carceri del Regno; nello stesso anno la corona aveva rilasciato il nullaosta alla costruzione di tre nuovi penitenziari, ad Alessandria, Oneglia e Albertville, tutti realizzati in base allo schema panoptico ideato sul finire del Settecento da Jeremy Bentham¹⁰ e gestiti secondo il *silent system*¹¹. La scelta del modello auburniano testimonia la cura che il governo piemontese riservava sia al lavoro come veicolo di disciplina e di recupero, sia al contenimento dei costi di gestione.

Il sistema carcerario del Regno d'Italia prende forma attraverso una rete di provvedimenti compresi fra il nuovo codice penale, promulgato nel 1859, e i regolamenti introdotti nel 1861-62¹². A prevalere è una sostanziale continuità con il passato prossimo, dunque una preferenza per il *silent system* nel caso dei penitenziari¹³; per le carceri giudiziarie, un provvedimento del 1864 (l. n. 1653) conferma l'indirizzo indicato dalla legge Rattazzi che sette anni prima aveva sancito l'adozione del *solitary confinement*. Come già nel Regno di Sardegna, nell'imberbe Stato nazionale la competenza in materia è rimessa al ministero dell'Interno, nel cui seno viene attivata una Direzione generale delle carceri; il quadro si completa con la presenza di un ispettore generale, affiancato da più ispettori centrali, ai quali è affidato l'incarico di compiere visite periodiche agli stabilimenti.

A causa della forte disomogeneità dei sistemi penitenziari preunitari, l'estensione del modello carcerario piemontese al resto d'Italia incontrerà, nei fatti, non pochi ostacoli¹⁴. A partire dal 1810, nei territori sottoposti al governo napoleonico era stato applicato il codice penale francese, che prevedeva condanne e misure detentive relativamente tenui per l'epoca. Il codice asburgico, vigente nel Lombardo-Veneto, andava in direzione opposta: la prigionia doveva costringere il recluso a vivere in condizioni proibitive (Vienna avrebbe abolito il "carcere duro" soltanto nel 1852) e la sola con-

¹⁰ Sul tema, cfr. M. Foucault, M. Perrot (a cura), *Panopticon: ovvero la casa d'ispezione*, Venezia, 1983.

¹¹ R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Milano, Sapere, 1984, p. 156; V. Comoli Mandracchi, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il carcere giudiziario di Torino detto "Le Nuove"*, a cura di Ead. e G.M. Lupo, Torino, Centro studi piemontesi, 1974, p. 49; G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988, p. 204.

¹² D. Melossi, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia*, cit., p. 126 e ss.

¹³ Vocca, *op. cit.*, p. 60.

¹⁴ M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino, G. Favale e c., 1867, p. 411 e ss.

cessione si esauriva nel modesto compenso accordato al detenuto per il lavoro coatto, compenso spendibile per acquistare il "sopravvitto", cioè generi alimentari in aggiunta al cibo distribuito dall'amministrazione. Il sistema penale e penitenziario del Regno di Napoli, anche dopo la Restaurazione e malgrado i tentativi operati da Ferdinando II per emendarlo, aveva conservato il suo più saldo fondamento nei bagni penali e nel confino¹⁵. Simile appariva il quadro dello Stato pontificio, sebbene qui negli anni Trenta fosse stata introdotta qualche riforma. Ben diversa era invece la situazione in Toscana. Dopo la sconfitta di Bonaparte, il Granducato aveva reintrodotto il codice leopoldino del 1786, prima e più importante trascrizione giuridica dei principi illuministici nell'Italia non ancora unificata. Ulteriori provvedimenti, in particolare sui bagni penali, erano stati presi nel 1816-17. Nei due decenni successivi, il sistema penitenziario toscano non aveva subito sostanziali modifiche, fatta salva la riconversione di alcune strutture (il carcere di Volterra, per esempio, era stato adibito ai lavori forzati, mentre quello di San Gimignano a ergastolo femminile e l'ex convento fiorentino delle Murate a reclusorio per i minori). Nel redigere il regolamento generale delle carceri del 1845 e il codice penale del 1853, Carlo Torrigiani e Carlo Peri si erano poi ispirati al modello filadelfiano. Dopo l'annessione al Regno d'Italia, la Toscana aveva rifiutato di uniformarsi al sistema penale piemontese, conservando il proprio ordinamento fino all'entrata in vigore del codice Zanardelli.

All'inizio del 1866 l'Unità nazionale è conquista giovanissima e territorialmente ancora incompleta quando Federico Bellazzi dà alle stampe un saggio sullo stato delle prigioni italiane. Ne affiora l'immagine di un settore gravemente deficitario. Più della metà delle carceri giudiziarie versa in condizioni inaccettabili: ancora vent'anni dopo, nonostante la già ricordata legge n. 1653 del 1864 preveda che ogni capoluogo disponga di una struttura cellulare, si conteranno appena tremila celle per poco meno di quarantamila detenuti¹⁶. A metà degli anni Sessanta i penitenziari sono trentacinque (ventotto maschili, quattro femminili, tre per minori), solo due dei quali "moderni" (Oneglia e Tempio). Bellazzi attribuisce la responsabilità di queste disfunzioni non all'inefficienza del go-

¹⁵ A. Tolomeo, *Bagni penali e isole di relegazione nel Regno di Napoli*, in L. Martone (a cura), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto universitario orientale, 1996; G. Tessitore, *L'utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

¹⁶ Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V: *I documenti*, t. 2, Torino, Einaudi, 1973, p. 1916.

verno, bensì alla complessa fase vissuta da un paese ancora *in fieri*, fase in cui resta incerta persino la scelta del modello penitenziario: così, se ad Alessandria, Oneglia, Pallanza e Firenze (Murate) si applica il sistema auburniano, a San Gimignano e Lucca vige quello filadelfiano, a Volterra e Milano (Ambrogiana) l'irlandese, mentre nel resto del Regno, per colpa dell'inadeguatezza degli edifici, i carcerati sono costretti a vivere in comune tanto di giorno, quanto di notte¹⁷.

Allarmanti sono soprattutto le condizioni dei ventiquattro bagni penali, per lo più ospitati in strutture obsolete (darsene, castelli, fortezze e caserme medievali, lazzaretti, conventi) e incapaci di accogliere una popolazione reclusa che, se nel 1861 assommava a ottomila unità, solo cinque anni dopo supera le tredicimila. Esclusi gli stabilimenti sardi, dove i detenuti sono impiegati nelle saline o nei campi¹⁸, nei bagni domina «l'ozio forzato»¹⁹. Bellazzi denuncia inoltre la promiscuità che si instaura fra i reclusi e i lavoratori liberi, soprattutto nei bagni penali costruiti all'interno dei porti.

Osservando il sistema penitenziario italiano nel suo complesso, appare evidente come già nell'immediata fase postunitaria si manifestino i problemi che segneranno la questione delle carceri almeno fino alla metà del Novecento. Due i punti più dolenti: il patrimonio edilizio e il lavoro dei reclusi. Gli osservatori coevi attribuiscono alle profonde carenze lamentate dalle prigioni del Mezzogiorno la causa dei continui trasferimenti di detenuti dal Sud al Nord della penisola. Eppure, al termine degli anni Settanta, nella parte alta della classifica nazionale per numero di carceri, guidata dalla Toscana, troviamo anche Campania, Sicilia e Sardegna. Nondimeno, il rapido aumento demografico e quello del tasso di criminalità registrati negli anni postunitari e tratti distintivi della "questione meridionale", determinano nelle carceri del Meridione e delle isole maggiori una sensibile ascesa del saldo entrati/usciti; anche sul piano nazionale, nello stesso periodo, si assiste a un cospicuo aumento del numero dei detenuti nelle case e nei bagni penali (dal 1870 al 1882, rispettivamente +30% e +25%).

Dati alla mano, però, il quadro non appare così drammatico. Nel 1880, infatti, a fronte di una capienza di poco superiore alle diciottomila unità, la popolazione media giornaliera dei bagni penali

¹⁷ F. Bellazzi, *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, Firenze, G. Barbera, 1867, p. 24.

¹⁸ G.B. Massone, *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati sardi studiati sotto il profilo economico-statistico-igienico-morale ed al confronto della riforma penitenziaria*, Genova, Gio. Ferrando, 1851.

¹⁹ Bellazzi, *op. cit.*, p. 63.

si attesta intorno ai 17.600 forzati; molte strutture operano al limite della propria capacità ricettiva, ma vi è un solo caso accertato di sovraffollamento (Portolongone). Nello stesso anno, fra i penitenziari, i numeri mostrano che in difficoltà sono soltanto la casa di forza di Lecce, la colonia per cronici di Aversa e il carcere femminile romano di Villa Altieri²⁰. Sembra chiaro, quantomeno, che fra le risultanze delle statistiche ministeriali e la percezione degli addetti ai lavori vi è una larga divergenza.

I problemi infrastrutturali avvertiti nella fase postunitaria si ripercuotono anche sull'organizzazione degli opifici carcerari. Sia gli esperti che propendono per il sistema filadelfiano, sia quelli che prediligono il modello auburniano o quello irlandese, concordano nel ritenere il lavoro un imprescindibile strumento correttivo. I detenuti – lo sappiamo – vanno in primo luogo salvati dall'inattività. Tuttavia, la quota dei reclusi che alla fine degli anni Settanta risulta svolgere una qualche occupazione all'interno dei penitenziari non raggiunge il 75%, un dato che assimila l'Italia alla Svezia, mentre appaiono lontane Francia (81%), Inghilterra (85%), Germania (90%) e Olanda (93%)²¹. Il ritardo nei confronti dei principali paesi europei si accentuerebbe se dal calcolo fosse sottratta la parte relativa ai servizi domestici che i detenuti svolgono a vantaggio dell'amministrazione carceraria (lavanderia, barbieria, cucina ecc.): compiendo questa operazione, i lavoratori precipiterebbero al di sotto della metà del totale dei reclusi²². Ancora alla fine del secolo, servizi interni inclusi, a non avere un lavoro sarà il 35,5% dei maschi detenuti nelle case di pena italiane.

3. Fra il codice Zanardelli e le riforme giolittiane

Fra gli obiettivi che il nuovo codice penale del 1889 si pone, c'è anche la riforma del sistema carcerario e, più in particolare, del lavoro dei detenuti. Zanardelli conferma come l'impiego dei reclusi in attività produttive sia una necessaria integrazione alla condanna, perché serve a combattere l'ozio assoluto, che costituisce una minaccia tanto per la disciplina all'interno delle strutture penitenziarie, quanto per la difesa dell'ordine sociale all'esterno delle

²⁰ Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri, 1877-80*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1883, pp. 88-89.

²¹ Ministero dell'Agricoltura, industria e commercio, *Profili di una statistica internazionale delle carceri*, Roma, Eredi Botta, 1879, pp. 65-69.

²² Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica decennale delle carceri (1870-1879)*, Civitavecchia, Tip. del bagno penale, 1880, p. 94.

carceri, dove la disoccupazione offre terreno fertile all'illegalità. Fra Otto e Novecento, non c'è progetto di riforma penitenziaria in Italia che non preveda tra i propri obiettivi l'assegnazione di un lavoro a tutti i reclusi; ancora nel decennio 1893-1902, dunque sotto il nuovo regime penale, il 63% dei suicidi tentati nelle carceri italiane ha, per attori, detenuti inoperosi. Sposando inoltre un principio già accolto in alcuni stati preunitari, nel 1889 Zanardelli sottolinea che, per mezzo del lavoro, i reclusi potranno contribuire alle spese del proprio mantenimento.

Il nuovo codice modifica sostanzialmente il sistema carcerario, introducendo il criterio croftoniano del "trattamento progressivo": il periodo di pena viene segmentato in quattro stadi, i primi due obbligatori, i restanti facoltativi. Lo stadio iniziale prescrive la segregazione cellulare e l'isolamento continuo (funzione afflittiva della condanna); nel secondo si passa al lavoro diurno in comune, rispettando la consegna del silenzio (funzione moralizzatrice); il terzo si svolge in uno stabilimento "intermedio", vocato al riadattamento sociale del detenuto prossimo al rilascio; il quarto e ultimo prevede la liberazione condizionale per i reclusi che abbiano dato prova di ravvedimento. Comprimeando i termini della detenzione preventiva, il nuovo codice tenta inoltre di alleviare la pressione demografica che grava sulle carceri giudiziarie²³.

La riforma del sistema penitenziario si completa con il regolamento generale del 1891. Lo redige il positivista Marino Beltrani Scalia, che impone un giro di vite nella disciplina interna, privando dell'identità il recluso, al cui nome sostituisce un anonimo numero di matricola, e vietando ai detenuti la possibilità di presentare domande o reclami collettivi. La Scuola positivista di fine secolo individua, infatti, nella durezza del trattamento inflitto al recluso la condizione indispensabile perché questi possa riadattarsi alla vita comunitaria. Negli anni successivi, se molti passaggi del regolamento del 1891 resteranno sulla carta, allo schema delle punizioni e delle ricompense sarà invece data piena attuazione²⁴.

Il lavoro dei detenuti occupa ampia parte del nuovo regolamento carcerario. Ne viene prescritta l'obbligatorietà, che si applica non solo ai condannati, ma anche agli arrestati in attesa di giudizio non autosufficienti dal punto di vista finanziario. La riforma intende occupare i reclusi in mansioni utili, rinunciando definitivamente alla logica secondo cui il lavoro, aggravio di pena o semplice

²³ J.A. Davis, *Conflict and control: law and order in nineteenth-century Italy*, London, Houndmills, 1988 (trad. it. Milano, FrancoAngeli, 1989, p. 241).

²⁴ Neppi Modona, *op. cit.*, p. 1925.

riempitivo della giornata, possa risolversi in attività improduttive. L'operazione, ammonisce Beltrani Scalia, è ad alto coefficiente di difficoltà perché i delinquenti sono per loro natura oziosi e, in ogni caso, non appare affatto semplice raggiungere l'obiettivo, a più riprese raccomandato dal ministero, di far esercitare al recluso un mestiere affine a quello che questi svolgeva in libertà. La maggioranza della popolazione penitenziaria proviene infatti da ambienti rurali, dunque andrebbe destinata a lavori all'aperto che il sistema carcerario italiano non è però in grado di predisporre nella misura necessaria.

Beltrani Scalia aggiunge che il lavoro carcerario va eseguito di preferenza per conto dello Stato e, comunque, non deve mai entrare in concorrenza con il mercato. Nella fase postunitaria, il ministero si era già visto costretto a chiudere alcune manifatture coatte, o a ridurre il numero dei reclusi impiegati in settori dove elevato era il tasso di disoccupazione fra i lavoratori liberi, o a sorvegliare che i prodotti realizzati in prigione non si riversassero sui piccoli centri o fossero venduti a prezzi così bassi da strangolare l'industria locale.

Il nuovo regolamento interviene anche sul sistema dei salari, anzi delle "gratificazioni", così come vengono chiamate le mercedi dei reclusi al netto del prelievo statale. All'inizio degli anni Settanta, l'allora direttore generale delle carceri, Felice Cardon, aveva precisato che questa scelta lessicale permetteva di impedire l'instaurarsi di qualunque legame, anche solo linguistico, con il lavoro libero²⁵. Il detenuto non è un lavoratore a pieno titolo, ma un "lavorante", ovvero un soggetto in punizione che si preferisce non resti inoperoso. Tesi peraltro condivisa nel resto d'Europa: a metà degli anni Novanta, i partecipanti al Congresso penitenziario internazionale di Parigi ribadiranno che il carcerato non vanta alcun diritto al salario. Secondo il regolamento del 1891, sulle mercedi lo stato effettua prelievi che oscillano in base alla gravità della pena, fino a raggiungere il 70% nel caso dell'ergastolano. L'imputato si vede applicata una ritenuta molto inferiore (10%) e riceve i due terzi della somma restante, mentre un terzo viene incamerato dall'amministrazione carceraria, che glielo riconoscerà qualora egli sia infine giudicato innocente. Trascorrere i giorni festivi negli opifici non è obbligatorio per i detenuti, «ma il Direttore non mancherà certamente di prender nota, come titolo speciale di benemerenzza,

²⁵ M. Beltrani Scalia, *Stato attuale della riforma penitenziaria in Europa e in America*, (a cura), Roma, C. Artero e c., 1874, p. 28.

di coloro i quali antepongono il lavoro all'ozio», appunta Beltrani Scalia prima di sentenziare che «chi non lavora non mangia», monito di cui già Enrico Ferri aveva suggerito l'affissione all'ingresso di tutte le carceri²⁶.

Nondimeno, l'attuazione della riforma del 1889-91 incontrerà un ostacolo insuperabile nell'insufficienza delle risorse finanziarie. I propositi governativi vengono supportati da un iniziale stanziamento di quindici milioni di lire, volto alla costruzione di nuovi edifici. Negli anni seguenti, però, l'esecutivo crispino apporterà ripetute decurtazioni a questa somma. Una legge del 1894 interverrà a rinforzo del bilancio penitenziario (28 milioni di lire), ma i ministeri seguenti si riveleranno ugualmente incapaci di realizzare quanto progettato dalla riforma. Non conosceranno sorte migliore alcune prassi, previste però mai attivate, come quella di compiere un'approfondita indagine sullo stato delle prigioni italiane.

A rimanere irrisolta è soprattutto la questione edilizia, che irradia riflessi negativi anche sulle lavorazioni coatte. All'inizio del XX secolo, più voci si levano per denunciare malfunzionamenti e alterazioni. Così Filippo Turati, intervenendo alla Camera dei deputati nel marzo 1904, deplora come, fra i concetti-guida del regolamento carcerario del 1891, solo quello della repressione del recluso sia stato pienamente applicato²⁷. Un regolamento, peraltro, la cui efficacia era stata presto messa in dubbio dallo stesso governo, che aveva assegnato a una commissione ministeriale il compito di studiare una sua possibile riforma²⁸.

Al contrario, secondo il nuovo direttore generale delle carceri, Alessandro Doria, all'alba del Novecento il sistema penitenziario italiano gode di buona salute²⁹. L'universo delle carceri giudiziarie si compone di quasi milletrecento istituti mandamentali, le cui spese relative alle strutture e al personale sono a carico dei comuni, mentre lo Stato provvede al mantenimento dei detenuti, affidandosi per lo più a fornitori privati, in particolare per il vitto. Le condizioni igieniche e di sicurezza appaiono accettabili, considerando che la capienza media di questi stabilimenti è sensibilmente superiore all'effettiva popolazione reclusa. Le carceri

²⁶ E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto penale e penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1881.

²⁷ F. Turati, *I cimiteri dei vivi (per la riforma carceraria)*, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1904, p. 6.

²⁸ Nel 1911 sarà redatta una proposta di riforma del regolamento generale delle carceri, che tuttavia non giungerà all'esame del parlamento (*Circolari*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1912, pp. 19-23).

²⁹ A. Doria, *Relazione*, in Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri. Anno 1901*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1904.

centrali e succursali sono presenti, invece, in 176 località: la loro gestione disciplinare e amministrativa è variamente affidata ai prefetti, ai sottoprefetti, ai sindaci o alle direzioni dei penitenziari più vicini. Qui, diversamente che nelle mandamentali, non sempre le strutture risultano adeguate: soltanto diciotto edifici, infatti, sono costruiti nel rispetto del sistema cellulare previsto sin dal 1864 (in media, si ha una cella ogni quattro detenuti) e ci sono seri problemi di congestione nel Mezzogiorno e anche in qualche zona del Centro-Nord (Marche, Veneto). La ripartizione dei reclusi nelle carceri giudiziarie lamenta, infatti, evidenti dualismi: nel 1901, i detenuti sono meno di cinquemila al Nord e così pure al Centro, mentre nelle sole Sicilia e Sardegna superano le settemilacinquecento unità e nelle regioni meridionali le undicimila. Le differenze territoriali sono ancora più manifeste se si osserva il rapporto fra i reclusi e la popolazione residente (4,1‰ al Nord, 6,1‰ al Centro, 13,6‰ al Sud, 17,6‰ nelle Isole).

Per quanto riguarda i penitenziari, all'inizio del XX secolo sono attivi 76 istituti maschili. Rispetto alla fase postunitaria, oltre che a un aumento numerico, si assiste a una loro parziale redistribuzione geografica, conseguenza soprattutto della sostituzione dei bagni penali con le case di pena intermedia stabilita dal codice Zanardelli. Le case di pena femminili sono sei (Messina, Perugia, Torino, Trani, Venezia e S. Verdiana, a Firenze), per una capienza totale di millequattrocento posti. In questo periodo, i penitenziari italiani sono in grado di accogliere fino a trentamila reclusi; poiché nel 1901 la media giornaliera dei detenuti è di circa ventunomila unità, il sistema non pare soffrire emergenze demografiche. Qualche anno più tardi, intervenendo al Congresso penitenziario internazionale di Budapest (1905), Doria affermerà che la situazione carceraria italiana è largamente positiva³⁰, anche in virtù del varo di provvedimenti come la legge Ronchetti del giugno 1904 (sostituzione delle pene più lievi con la libertà condizionale), iniziativa iscritta nella prmissima fase del riformismo giolittiano, la cui tappa più importante in materia carceraria è rappresentata dalla legge n. 285 del 26 giugno 1904 sulle colonie penali agricole. Queste ultime costituiscono un binario diverso, e integrativo più che parallelo, rispetto a quello tradizionale dei penitenziari.

In Italia, la prima colonia penale agricola era stata fondata a Pianosa (Granducato di Toscana) alla vigilia dell'Unità per accogliere i minorenni. I giovani reclusi si erano però mostrati incapaci

³⁰ *Progressi realizzati in Italia nel regime penale e penitenziario dopo il congresso di Bruxelles (1900)*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1905.

di svolgere i duri lavori imposti dall'amministrazione, che aveva quindi deciso di trasferire sull'isola anche detenuti adulti, scelti fra i più meritevoli o fra coloro il cui stato di salute era incompatibile con i locali chiusi delle carceri. Negli anni seguenti, Pianosa era stata presa a modello per l'impianto di nuove colonie penali nell'Arcipelago toscano e in Sardegna. Impegnare i detenuti, in larga parte di estrazione rurale, nella bonifica di zone impervie e insalubri e nella loro successiva messa a coltura sembrava costituire, in primo luogo, un'efficace profilassi sociale: si sperava infatti che, a fine condanna, gli ex reclusi facessero docilmente ritorno nelle campagne, evitando dunque di riversarsi nei centri urbani, dove appariva sempre più difficile mantenere l'ordine pubblico. Convogliare un numero di carcerati via via maggiore nelle colonie agricole significava, in secondo luogo, ridurre il rischio che le manifatture penitenziarie entrassero in concorrenza con le industrie libere.

Nel 1889-91 il codice Zanardelli e il nuovo regolamento generale carcerario, ispirandosi al sistema irlandese, avevano collocato le colonie al terzo stadio della pena, riservandole a quanti avessero subito una condanna non inferiore ai tre anni di reclusione, ne avessero scontata più della metà e si fossero distinti per buona condotta. All'inizio del Novecento, sulla prova fin lì fornita da questi istituti, i giudizi divergono. A chi rileva che nelle colonie sarde, sorte fra gli anni Settanta e Novanta del XIX secolo³¹, era stato dissodato appena il 10% dei terreni disponibili³², c'è chi oppone alcuni risultati positivi in termini di produzione agricola, miglioramenti delle condizioni sanitarie locali e disciplina³³.

La legge n. 285 del 1904 sulle colonie penali agricole riprende, correggendone alcuni aspetti, un progetto presentato in parlamento qualche anno prima da Emanuele Gianturco. Giolitti è alla ricerca di soluzioni alternative alla detenzione in locali chiusi: potenziando le colonie penali, conta di ridurre la pressione demografica sui penitenziari, tenere occupato un maggior numero di reclusi e dare impulso alla cosiddetta "colonizzazione interna", ovvero a quell'ambizioso progetto di bonifica avviato alla fine dell'Ottocento e mirante a conquistare all'agricoltura ampie aree del paese coperte da acquitrini, paludi o vegetazione selvaggia. Sul tema, interviene

³¹ Le colonie penali sarde che, sorte nell'Ottocento, rimarranno attive almeno fino agli anni Trenta del XX secolo sono quelle di Castiadas, Asinara, Bitti-Mamone, San Bartolomeo e Cuguttu.

³² G. Cusmano, *Le case penali agricole nel bilancio dell'Interno (1904)*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1904.

³³ L. Lucchini, *Relazione*, in *Apcd, Legisl. XXI, Documenti-disegni di legge e relazioni*, 28 giugno 1903.

in quei mesi una commissione parlamentare presieduta da Luigi Lucchini. Il numero dei detenuti inoperosi resta alto – rileva Lucchini nel giugno 1903 – perché la riforma Zanardelli è fallita; inoltre, occorre tenere conto dei potenziali rischi del lavoro coatto: non si può lasciare in ozio i reclusi, tuttavia impiegarli nelle manifatture significa procurare loro danni fisici e, quasi sempre, distoglierli dai loro mestieri originari, cioè quelli agricoli. Ne consegue un giudizio ambivalente. Lucchini riconosce, infatti, l'importanza del lavoro nelle carceri, nondimeno ammonisce che, «dove si giunge a dargli maggiore sviluppo, il regime penitenziario ne soffre grandemente, il reclusorio assume un carattere troppo industriale, nell'operaio si dimentica il condannato»³⁴. Per questo motivo, a suo parere, occorre incentivare i lavori all'aperto, capaci di assicurare occupazioni analoghe a quelle svolte prima dell'arresto dalla maggioranza della popolazione detenuta.

La legge 285/1904 darà modo all'amministrazione penitenziaria di impiegare in opere di bonifica tutti i reclusi reputati idonei (per gli "over 60" e per coloro chiamati scontare una pena inferiore a un anno, servirà comunque la domanda scritta del carcerato). E tuttavia anche la riforma giolittiana, analogamente a quella zanardelliana, finirà per mancare i suoi obiettivi³⁵, fallendo sia nella realizzazione di nuove colonie penali agricole (negli anni successivi, il loro numero complessivo addirittura scenderà con la chiusura del complesso della Maddalena nel 1910), sia nel potenziamento di quelle già esistenti: dal 1904 al 1914 la popolazione reclusa negli stabilimenti intermedi diminuirà infatti di un terzo, passando da tremila a poco più di duemila unità.

4. Il trauma della Grande guerra e la fase postbellica

Ancora alla vigilia del primo conflitto mondiale, il patrimonio edilizio e il lavoro dei detenuti restano al centro della questione delle prigioni. Eppure, le carceri giudiziarie non sembrano soffrire di congestione (nel 1914, dispongono di oltre trentamila posti, mentre la popolazione reclusa oltrepassa di poco le ventiquattromila unità)³⁶ e lo stesso può dirsi per i penitenziari: certo la loro capienza era diminuita, a causa della declinante disponibilità ricettiva delle

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Neppi Modona, *op. cit.*, p. 1939.

³⁶ Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Statistica delle carceri. Anno 1914*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1916, p. 220 e ss.

strutture più datate e della chiusura di alcuni stabilimenti, ma la contemporanea diminuzione della media annuale dei carcerati aveva consentito di mantenere la pressione demografica sotto al limite di guardia.

In questi anni, i problemi maggiori si avvertono, in realtà, sul versante del lavoro. Nel 1913, all'interno delle carceri giudiziarie risulta occupato appena un detenuto su dieci. Nei penitenziari lavorano invece non più dei tre quarti dei condannati: se si escludono gli apprendisti e quanti sono impiegati nei servizi interni, la quota scivola al di sotto del 50%, attestandosi sui già osservati livelli dell'immediata fase postunitaria.

All'ingresso dell'Italia nella Grande guerra, intorno al ruolo dei condannati nello sforzo bellico prende vita un dibattito che si motiva con l'affannosa ricerca, da parte del governo, di mettere in valore tutte le risorse economiche e umane disponibili. Alcuni suggeriscono di integrare le forze armate con i detenuti: il vicedirettore della colonia agricola di Isili, Eduardo Pace, in un libello del 1916 propone per esempio una riforma del codice penale che offra ai detenuti dotati di certi requisiti (avere scontato almeno due terzi della pena, avere tenuto buona condotta ecc.) la possibilità di uscire di prigione così da essere immediatamente reclutati nell'esercito. Attingendo a piene mani alla retorica nazional-bellicista, Pace prova a corroborare la sua ipotesi affermando che ciò risponde ai desideri degli stessi carcerati, smaniosi di donare il proprio personale contributo alla patria.

Il conflitto incide sensibilmente sul patrimonio edilizio carcerario. Un decreto luogotenenziale del novembre 1915 cancella definitivamente le risorse per la realizzazione dei nuovi reclusori previste all'indomani dell'entrata in vigore del codice Zanardelli; si procede, inoltre, a un considerevole ridimensionamento della quota di bilancio riservata alla manutenzione delle prigioni esistenti. Sin dalle sue prime fasi, inoltre, la guerra mette a dura prova un'edilizia carceraria già colpita dal terremoto della Marsica che nel gennaio 1915 aveva distrutto o danneggiato seriamente gli stabilimenti di Avezzano, L'Aquila, Sulmona e Spoleto. I bombardamenti e la penetrazione degli eserciti degli Imperi centrali nel Nord-Est costringono allo sgombero varie carceri (Venezia, Padova, Ancona ecc.); altre si vedono costrette a ridurre la disponibilità di locali e di posti (es. Castelfranco Emilia). Molte vengono cedute parzialmente o nella loro interezza alle autorità militari, come nel caso delle prigioni napoletane della Concordia, del Carmine e di Santa Maria ad Agnone, del carcere giudiziario di Palermo, della casa penale femminile di S. Verdiana a Firenze, della colonia agricola dell'Asinara,

del carcere di Fossano, del penitenziario di Nuoro, dei reclusori di Sulmona e di Nisida³⁷. Al termine della guerra, l'ampliamento delle prigioni di Civitavecchia (con l'apertura della diramazione di Montalto di Castro), Nisida e Urbino, nonché l'aggiunta di quelle degli ex territori austriaci passati all'Italia, non basteranno a compensare i danni causati dal conflitto alla capienza complessiva del sistema carcerario, che nel 1919 soffre una riduzione di novecento unità rispetto al 1914.

Profonda è l'influenza esercitata dalla guerra sul lavoro coatto e sul suo significato. L'impegno richiesto al detenuto continua a iscriversi nel quadro della riabilitazione personale e della contribuzione alle spese carcerarie, ma è adesso interpretato anche in virtù della prova bellica. La fatica dei reclusi viene quindi equiparata a quella degli operai militarizzati e idealmente congiunta al sacrificio di chi combatte in trincea. Nel corso del conflitto, peraltro, il crollo dell'offerta di lavoro causato dalla chiamata alle armi rende la manodopera coatta particolarmente preziosa. Se ne riceve conferma da una circolare ministeriale del gennaio 1917, dove si sottolinea il bisogno di mettere a coltura tutti i terreni disponibili e perciò si invitano i direttori delle prigioni a intensificare l'impiego di detenuti nei lavori all'aperto³⁸.

È il marzo 1918 quando, nell'ambito della Mobilitazione industriale, presso il ministero dell'Interno viene istituito il Servizio centrale degli approvvigionamenti e delle industrie carcerarie in economia. Varie le sue funzioni: raccolta di dati sull'andamento del mercato; cura dell'elenco dei fornitori e delle possibili ditte appaltatrici; preparazione degli schemi di capitolato; esecuzione degli incanti e delle trattative private; esame della contabilità delle lavorazioni; fornitura delle macchine utensili e delle materie prime. Per mezzo di questo organismo e allo scopo di contenere i costi del sistema penitenziario, di fatto il governo avoca a sé la cura diretta del lavoro coatto. Nei medesimi giorni, il ministero dell'Interno e quello dell'Agricoltura promuovono una commissione per il miglioramento delle colonie penali agricole che, al termine dei lavori, presenterà un progetto per bonificare nuove aree entro l'anno. Il governo si spinge a dichiarare che la commissione a breve studierà il modo per introdurre nelle colonie il sistema della partecipazione

³⁷ Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Studi per la riforma penitenziaria, b. 1, fasc. 3, G. Girardi, Relazione sugli istituti penitenziari, Roma, 3 giugno 1916; Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. riformatori*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1923.

³⁸ *Coltivazione di terreni*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1917.

ai profitti e la vendita dei prodotti, così come premi in relazione alle bonifiche completate³⁹. Uno schema analogo è annunciato anche per le industrie operanti all'interno dei penitenziari.

Nei mesi successivi, si farà strada l'ipotesi di utilizzare il lavoro dei condannati nelle zone di guerra⁴⁰. All'indomani della rotta di Caporetto viene emanato un decreto luogotenenziale (n. 2038, 29 novembre 1917) che contempla la possibilità di impiegare i detenuti in varie occupazioni all'aperto, purché orientate alla difesa del paese e dell'economia nazionale. Incaricandosi di dettare i principi-guida che le direzioni dei singoli stabilimenti dovranno seguire nell'applicare il decreto, il ministero dell'Interno agisce in piena sintonia con il più generale accentramento dei poteri nelle mani dell'esecutivo cui si assiste durante la guerra. È lo stesso ministero, inoltre, a riservarsi la facoltà di selezionare i detenuti in virtù della loro idoneità fisica, della condotta e dell'attitudine verso i compiti nei quali si intende occuparli. Ed è ancora il ministero, nel caso di lavorazioni affidate a privati, a concertare con gli appaltatori i compensi dei reclusi, nonché a stabilire gli acquisti di attrezzi e macchinari, l'orario di lavoro, i riposi ecc.⁴¹ Il d.l. 2038/1917 riconosce poi all'amministrazione carceraria la possibilità di rescindere in qualsiasi istante il contratto con il concessionario. A questo si aggiungeranno ulteriori provvedimenti, tutti volti a colmare le gravi carenze di manodopera agricola, più che di quella industriale, provocate dalla guerra. Così, se da un lato si continuerà a introdurre misure dirette a intensificare l'impiego di forza lavoro carceraria (d.l. n. 353, 7 marzo 1918), dall'altro si proverà a incentivare i reclusi aumentando di un decimo le loro gratificazioni (d.l. n. 2099, 13 dicembre 1917). Tuttavia, nel complesso, questa politica conseguirà risultati trascurabili.

Nelle carceri italiane, alla vigilia del conflitto, si attenderà a un ricco assortimento di lavorazioni. Oltre che nei servizi interni, i detenuti erano impiegati come agricoltori, orticoltori, muratori, calzolari, sellai, sarti, ricamatrici, falegnami, ebanisti, fabbri, fonditori di caratteri, tipografi, tessitori, lavoranti in paglia o in corda, fornai, cestai ecc. La guerra sconvolge, ma solo temporaneamente, questo

³⁹ D.m. 3 aprile 1917, Disposizioni transitorie, art. 17.

⁴⁰ C. Giannini, *Il lavoro dei condannati all'aperto in zona di guerra*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1917.

⁴¹ In proposito, Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, Circolare n. 20450-3, 16 aprile 1918, "Impiego dei condannati in lavori interessanti la difesa, l'economia nazionale e l'agricoltura". Un mese più tardi, sulla disciplina degli appalti delle lavorazioni carcerarie interverrà anche un decreto ministeriale, illustrato dalla circolare n. 20631 del 17 agosto 1918.

mosaico di mestieri. La forzata chiusura delle carceri di Venezia, Pesaro e Ancona costringe a trasferirne i reclusi, che nelle nuove destinazioni restano per lo più disoccupati. Nella casa penale anconitana, fino al maggio 1915, si producevano tessuti di lino e cotone per i detenuti e per gli agenti di custodia anche di altre carceri; c'era inoltre una falegnameria, che costruiva mobili per conto dell'amministrazione penitenziaria e il mercato locale. A Pesaro si confezionava biancheria, distribuita anche alle guardie cittadine. A Venezia si realizzavano scarpe, mobili, sedie, tappeti in cocco e molto altro; di particolare importanza era la lavorazione della paglia. La chiusura dello stabilimento veneziano nel 1916 danneggia non soltanto i reclusi, ma anche alcune ditte private, specie gli appaltatori del calzaturificio e della falegnameria, che vedono improvvisamente rescissi i rispettivi contratti⁴².

Il ciclone della guerra si abbatte su tutte le lavorazioni carcerarie, ma non con pari violenza e velocità. Nella sua prima fase, non impedisce per esempio a calzolai, fabbri-ferrai, tipografi e sarti di continuare a svolgere il proprio mestiere, pur fra crescenti problemi. I lavori di tessitura, invece, cessano subito un po' ovunque, in parte per le difficoltà di ricevere le materie prime, spesso d'importazione, in parte per il bisogno di smaltire le scorte di manufatti accumulate nei mesi precedenti. Altre produzioni conoscono la stessa sorte a causa del brusco calo della domanda di mercato, che invece si mantiene abbastanza elevata nei settori delle calzature e della meccanica. Peraltro, cresce sempre più il sospetto che dietro l'indisponibilità delle materie prime lamentata da molti fornitori locali si nascondano speculazioni, come denuncia il direttore del penitenziario di Noto nel novembre 1916 di fronte alla carenza di crine vegetale, lavorazione di cui il carcere siciliano condivide l'esclusiva nazionale con lo stabilimento di Alghero⁴³. Le commesse belliche, che giungono dal governo o da imprese private, riequilibrano solo parzialmente la crisi delle normali attività manifatturiere. Così, in un piccolo laboratorio del carcere romano di Regina Cœli, una ventina di detenuti realizzano munizioni su richiesta del ministero della Guerra; nel penitenziario di Parma si costruisce, per la ditta

⁴² Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, Archivio generale, b. 543, fasc. Venezia, Fabbrica A. Guastalla, Lettera alla Direzione generale delle carceri e dei riformatori, Parma, 3 marzo 1916; ivi, Direzione dello stabilimento penale, Lettera al sig. Eugenio Penzo, Venezia, 6 marzo 1916.

⁴³ *Ibid.*, b. 543, fasc. Noto, Direzione del penitenziario, Telegramma al Ministero dell'Interno, 2 novembre 1916.

Bolis, filo spinato; a Nisida un centinaio di reclusi provvede al carico-scarico di materiali militari per conto dell'Ilva di Bagnoli⁴⁴. Si tratta di impieghi per lo più effimeri, come accade nel penitenziario di Civitavecchia, che nel 1915, pochi mesi dopo avere assunto la fornitura di spazzole per l'esercito, riceve l'ordine di arrestare la produzione per mancanza di domanda⁴⁵.

La situazione precipita nell'ultima fase della guerra. Nel maggio 1918, il direttore del carcere di Oneglia segnala che l'interruzione delle linee ferroviarie impedisce sia l'arrivo delle materie prime, sia la partenza dei manufatti che si costruiscono nella sua prigione, in particolare scarpe di corda e damigiane. L'intermittente erogazione dell'energia elettrica frena poi l'attività dei detenuti, soprattutto calzolai e fabbri, che fanno uso di macchinari così alimentati.

Al termine del conflitto, il numero delle prigioni in attività risulta notevolmente diminuito rispetto all'inizio del secolo. In realtà, il fenomeno aveva avuto inizio già prima della guerra, nel decennio 1904-13, quando i penitenziari maschili e le colonie agricole erano scesi da 62 a 45 e la capienza complessiva era scesa da ventiquattromila a sedicimila unità⁴⁶. Nello stesso periodo, i penitenziari femminili erano passati da sei a tre a causa della chiusura delle carceri di Messina (terremoto del 1908), Firenze-S. Verdiana e Torino (dismesse entrambe nel 1910 per decisione ministeriale): le detenute di questi reclusori erano state trasferite nelle prigioni restanti (Perugia, Trani e Venezia), dove il loro arrivo aveva comportato gravi problemi organizzativi. Nel dopoguerra, una somma crescente del bilancio statale viene destinata alla ristrutturazione o al rinnovo del patrimonio edilizio, in particolare quello delle carceri giudiziarie: così, se nel 1918 lo stanziamento supera di poco le cinquecentomila lire, nel 1921 la cifra messa a disposizione dal ministero dell'Interno sfiorerà i due milioni e mezzo.

Nel 1919-20 si arresta il calo della popolazione carceraria registrato negli anni del conflitto, calo per lo più male interpretato dai contemporanei: durante la guerra molti uomini – questa la lettura data, in particolare, dal governo – erano stati sottratti al delitto, e quindi al carcere, semplicemente perché chiamati a prestare servizio nelle forze armate. Tale tesi non considera che la curva demografica delle prigioni italiane aveva assunto un'inclinazione negativa già a

⁴⁴ Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazie e Giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Studi per la riforma penitenziaria, b. 1, fasc. 3, Girardi, Relazione sugli istituti penitenziari, cit.

⁴⁵ *Lavorazione delle spazzole*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1915.

⁴⁶ G. Girardi, *Sull'applicazione degli istituti penitenziari secondo il codice penale italiano e sulle condizioni delle carceri*, Roma, Cecchini, 1915, pp. 9-12.

partire dal 1903 e l'aveva conservata lungo l'intera età giolittiana. Il 1° gennaio 1919, nelle carceri mandamentali si contano poco meno di duemilacinquecento detenuti, quattro quinti dei quali maschi; alla fine dello stesso anno restano in prigione in 5.668, di cui 5.130 uomini e 538 donne. Un andamento analogo si osserva nelle carceri giudiziarie centrali e succursali, dove nel corso del 1919 il numero dei reclusi sale da 17.511 a 20.885. Nei penitenziari, gli effetti demografici della conclusione della guerra si avvertono con qualche ritardo: alla fine del 1918, i detenuti sono poco più di diecimila e un anno dopo, invece che aumentare, precipitano a 7.340 in virtù della larga amnistia postbellica; queste prigioni tornano a popolarsi nel 1920 e, in misura assai più cospicua, a partire dal 1921. Al pari che in passato, nel dopoguerra è la Sicilia la regione con il più alto numero e la maggiore quota di detenuti (12% su base nazionale), seguita da Campania, Calabria e Lombardia, mentre in fondo alla classifica si posizionano le Marche e l'Umbria.

L'inversione dell'andamento demografico carcerario, i postumi del trauma bellico sull'organizzazione dei penitenziari, le aspre tensioni politiche del dopoguerra e l'impossibilità di riavviare in tempi brevi quelle ispezioni ministeriali previste dal regolamento generale del 1891, ma venute meno durante il conflitto, insinuano nel governo la paura che le prigioni possano trasformarsi in una polveriera sociale. Anche per questo motivo torna di attualità, se mai lo si era rimosso, l'imperativo di combattere l'ozio attraverso le pratiche religiose, l'istruzione e naturalmente il lavoro. Se è impossibile misurare l'efficacia delle prime, qualche considerazione può invece essere avanzata in merito alla seconda. Questa passa per due strumenti: la biblioteca e la scuola. Le biblioteche delle carceri funzionano male e sono poco frequentate: soffrono, soprattutto, per la pochezza del loro patrimonio librario. Nel dopoguerra si apprezza qualche progresso nella dotazione di volumi, ma nessun aumento dell'utenza (nel 1921, solo un ottavo dei detenuti chiede di avere accesso alle biblioteche delle prigioni). A ciò si aggiungono le difficoltà incontrate nel avviare corsi scolastici all'interno degli stabilimenti, difficoltà che impediscono di conseguire l'obiettivo – prescritto dal ministero ai dirigenti penitenziari – di una consistente riduzione dell'analfabetismo fra i reclusi: nell'immediato dopoguerra, grazie alle scuole delle carceri, è annualmente alfabetizzato appena il 2% della popolazione detenuta.

Al termine del conflitto, in Italia si discute sull'opportunità di mantenere, almeno nel suo impianto di fondo, la formula della mobilitazione industriale. Com'è noto, il governo rinuncerà infine all'interventismo economico adottato durante la guerra per pro-

cedere a una sorta di restaurazione liberista che otterrà risultati contraddittori e si rivelerà di breve periodo. Il disimpegno dell'operatore pubblico dalla sfera economica non si estende, in ogni caso, all'industria penitenziaria. In questa fase, ancor più che in passato, il problema del lavoro coatto conquista l'attenzione di studiosi e amministratori. Nei penitenziari le manifatture si riattivano assai più speditamente che nelle carceri giudiziarie. Nell'aprile 1921 il Servizio centrale delle industrie e del lavoro prende il posto del Servizio centrale degli approvvigionamenti, mutuandone i principali obiettivi: occupare i detenuti in qualche mestiere; privilegiare le lavorazioni per conto dello Stato sulle committenze e sugli appalti ai privati; destinare l'eventuale eccesso di manodopera o di prodotto a istituzioni o a enti di interesse pubblico; evitare la concorrenza all'industria libera; curare la distribuzione dei macchinari e delle materie prime ai diversi stabilimenti; compiere ispezioni periodiche o a sorpresa.

Sempre nel dopoguerra, il guardasigilli Ludovico Mortara istituisce una commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Presieduta da Enrico Ferri, essa muove dall'idea che i detenuti vadano sottoposti a un'azione rieducativa in cui la condanna sia strumento di difesa sociale prima che castigo individuale⁴⁷. Una prima modifica al codice Zanardelli, di cui alcuni limiti erano apparsi evidenti già all'indomani della sua promulgazione, era stata tentata all'apertura del secolo, senza successo. L'iniziativa di Mortara si inserisce, peraltro, in un più generale movimento europeo che, superando le annose divisioni fra la Scuola classica e quella positiva del diritto, intende rispondere agli inediti interrogativi sollevati dalla guerra e, ancor più, dal ripristino della pace.

Nel 1921, dando conto dei risultati della commissione, Ferri illustra il progetto di un nuovo sistema penitenziario, ripartito in istituti di prevenzione (colonie agricole, case di lavoro, case di cura e di custodia, riformatori e manicomi giudiziari), istituti di custodia preventiva (carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali), istituti di pena ordinari (ergastoli, case di reclusione per adulti e per minori, case di pena femminili) e speciali (case di lavoro all'aperto, case per delinquenti gravi, case di punizione, case per minorati fisici o psichici, tubercolosari). Per i minori "pericolanti" che abitano in località rivierasche viene anche ipotizzata

⁴⁷ *Il nuovo codice penale. Le proposte della commissione ministeriale. Un'intervista con l'on. Ferri, in Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1921. In merito, anche E. Pace, *Circa le riforme degli istituti giuridici penali, penitenziari e dei regolamenti carcerari*, Cagliari, Tip. ed. Cattolica, 1923.

l'utilizzazione di navi-scuola, sulla scia di iniziative come quella da tempo intrapresa a Genova dalla Fondazione Garaventa. All'interno di questa cornice, il lavoro conserva una chiara centralità, al fine tanto dell'espiazione della pena, quanto del recupero sociale del condannato⁴⁸. I reclusi ritenuti pericolosi si vedranno assegnati agli impieghi più duri, mentre per gli altri si suggeriscono mansioni in linea con le rispettive attitudini ed esperienze⁴⁹.

L'ascesa del fascismo al potere impedirà a questa proposta di trasformarsi in riforma. Tuttavia, qualche mese prima della marcia su Roma, un regio decreto (n. 393/1922) si era ispirato proprio alle riflessioni maturate in seno alla commissione Mortara per introdurre alcune modifiche al regime penitenziario. Benché di modesta portata, questi cambiamenti avevano sollevato reazioni molto accese, certo amplificate dalla delicatezza del momento politico. Così, se alcuni direttori delle prigioni italiane se ne erano dichiarati entusiasti, dagli ambienti più prossimi a Mussolini e al suo partito era invece giunta una stroncatura⁵⁰. Agli occhi dei fascisti e dei liberali conservatori, si trattava infatti di un cedimento rispetto al principio aureo del diritto penale secondo cui, semplicemente, chi ha sbagliato deve pagare in proporzione all'errore. Lo stesso lavoro carcerario, in quanto veicolo di recupero, era stato sottoposto a feroci critiche.

Nelle prime settimane del 1923 il direttore generale delle carceri, Giuseppe Spano, poco prima di essere rimosso dal suo incarico, scriverà che «la sanzione criminale [ha] acquistato, specialmente per mezzo del lavoro, un carattere prettamente educativo e curativo. Diversi i metodi, nei diversi istituti, ma identico il fine ultimo. In appalto o in economia, a cottimo o a giornata, negli stabilimenti carcerari *tutti* devono sentire che il lavoro è l'alimento prezioso della vita sociale»⁵¹. Di lì a breve questa lettura, debitrice delle idee propagandate da Ferri sin dalla fine dell'Ottocento, cederà il passo alla dottrina penale e penitenziaria elaborata dal fascismo.

⁴⁸ C. Arnone, *La funzione carceraria nel progetto preliminare del codice penale italiano per i delitti e nella relazione di E. Ferri*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1921.

⁴⁹ D. Melossi, *Carceri*, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura), *Storia d'Italia*, 1. *Il mondo contemporaneo*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 82.

⁵⁰ Neppi Modona, *op. cit.*, pp. 1958-1959.

⁵¹ G. Spano, *Relazione generale*, in Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., p. XXXVI.

Bibliografia

Bellazzi Federico, *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, Firenze, G. Barbera, 1867.

Beltrani Scalia Martino, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino, G. Favale e c., 1867.

Beltrani Scalia Martino, *Stato attuale della riforma penitenziaria in Europa e in America*, (a cura), Roma, C. Artero e c., 1874.

Canosa Romano, Colonnello Isabella, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Milano, Sapere, 1984.

Capelli Anna, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 1988.

Cattaneo Carlo, *Della riforma penale*, Milano, Sonzogno, 1906 [1841].

Comoli Mandracci Vera, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il carcere giudiziario di Torino detto "Le Nuove"*, a cura di Ead. e G.M. Lupo, Torino, Centro studi piemontesi, 1974, p. 49.

Davis John Anthony, *Conflict and control: law and order in nineteenth-century Italy*, London, Houndmills, 1988 (trad. it. Milano, FrancoAngeli, 1989).

Doria Alessandro, *Relazione*, in Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri. Anno 1901*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1904.

Ferri Enrico, *I nuovi orizzonti del diritto penale e penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1881.

Foucault Michel, Perrot Michelle (a cura), *Panopticon: ovvero la casa d'ispezione*, Venezia, Marsilio, 1983.

Girardi Girardo, *Sull'applicazione degl'istituti penitenziari secondo il codice penale italiano e sulle condizioni delle carceri*, Roma, Cecchini, 1915.

Massone G.B., *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati sardi studiati sotto il profilo economico-statistico-igienico-morale ed al confronto della riforma penitenziaria*, Genova, Gio. Ferrando, 1851.

Melossi Dario, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista*, in Id., M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI-XIX secolo]*, Bologna, Il Mulino, 1977.

Melossi Dario, *Carceri*, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura), *Storia d'Italia, 1. Il mondo contemporaneo*, Firenze, La Nuova Italia, 1978.

Ministero dell'Agricoltura, industria e commercio, *Profili di una statistica internazionale delle carceri*, Roma, Eredi Botta, 1879.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri, 1877-80*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1883.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica decennale delle carceri (1870-1879)*, Civitavecchia, Tip. del bagno penale, 1880.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Statistica delle carceri. Anno 1914*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1916.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Statistica delle carceri. Anno 1918*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1922.

Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. riformatori*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1923.

Nalbone Giuseppe, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988.

Neppi Modona Guido, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V: *I documenti*, t. 2, Torino, Einaudi, 1973.

Pace Eduardo, *Circa le riforme degli istituti giuridici penali, penitenziari e dei regolamenti carcerari*, Cagliari, Tip. ed. Cattolica, 1923.

Petitti di Roreto Carlo Ilarione, *Della condizione delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Pomba, 1840.

Petitti di Roreto Carlo Ilarione, *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi*, Milano, G. Pirola, 1842

Petitti di Roreto Carlo Ilarione, *Della condizione esordiente dalla riforma delle carceri. Discussione e fatti relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze, Galileiana, 1843.

Spano Giuseppe, *Relazione generale*, in Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., p. XXXVI.

Tessitore Giovanni, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

Tolomeo Adriana, *Bagni penali e isole di relegazione nel Regno di Napoli*, in L. Martone (a cura), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto universitario orientale, 1996

Turati Filippo, *I cimiteri dei vivi (per la riforma carceraria)*, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1904.

Vocca Ornella, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Napoli, Liguori, 2003.